



COMUNE DI GAGLIANO DEL CAPO

(Provincia di Lecce)

73034 Piazzetta del Gesù – Tel. 0833/798311 – C.F. 81001150754
www.comune.gaglianodelcapo.le.it pec: protocollo.gaglianodelcapo@pec.rupar.puglia.it

Nr. 19 registro deliberazioni

Seduta del 02-11-2024

ORIGINALE di Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:	APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI SERVIZI E ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE COMUNALI
-----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno **duemilaventiquattro**, addì **due del mese di novembre alle ore 09:00** presso la Sala Consiliare , si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione **Ordinaria** ed in seduta **Pubblica di Prima** convocazione, partecipata a norma di legge.

Risultano all'appello nominale i Signori Consiglieri:

CONSIGLIERI		CONSIGLIERI	
MELCARNE Gianfranco	P	SAVARELLI Annalisa	P
VITALI Daniele	P	BISANTI Antonio	A
SERGI Anna Rita	A	Ercolani Antonio	P
ORLANDO Tiziana	P	Sergi Giovanna	P
PROFICO Mario	P	Sergi Vito Giuseppe	P
NUTRICATI Francesco	P	Melcarne Pierluigi	P
SERGI Federica	P		

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il **Dott. Gianfranco MELCARNE**, Il Presidente. Partecipa Il Segretario Comunale del Comune **Dott. Davide BISANTI**.-

PARERE DI Regolarita' Tecnica

Il Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000;

Esaminata la proposta con riferimento:

- Al rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;
- Alla correttezza e regolarità della procedura;
- Alla correttezza formale nella redazione dell'atto;

ESPRIME PARERE Favorevole

Data 29-10-2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dalila Urso

PARERE DI Regolarita' contabile

Il Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000;

ESPRIME PARERE Favorevole

Data 29-10-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Manuela RUSSO

Di seguito si riportano sinteticamente gli interventi dei Consiglieri Comunali che hanno partecipato alla discussione sul presente punto all'ordine del giorno.

SINDACO Il Sindaco introduce il presente punto all'o.d.g. e ringrazia l'Assessore delegato Tiziana Orlando e il Responsabile del Settore.

TIZIANA ORLANDO L'Assessore relaziona sull'*iter* seguito che ha portato alla redazione del Regolamento per l'accesso ai servizi e alle prestazioni sociali agevolate comunali e al successivo inserimento nell'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale utile.

ANTONIO ERCOLANI Il Consigliere riferisce che è già presente un Regolamento del 2005 e afferma di condividere le modifiche apportate.

Inoltre, dichiara che dopo il mese di luglio ha ritenuto di non partecipare agli incontri in quanto non vengono rispettate le prerogative del Consigliere.

GIOVANNA SERGI La Consigliera afferma che non è regola rispettare il termine di convocazione.

SINDACO Il Sindaco comprende la richiesta dei Consiglieri ma rileva che non è sempre facile rispettare il termine della convocazione ordinaria di cinque giorni per cui si ricorre alla convocazione straordinaria.

GIOVANNA SERGI La Consigliera propone un emendamento all'art. 12, Capo 1, ultimo comma del "Regolamento per l'accesso ai servizi e alle prestazioni sociali agevolate comunali" intitolato "*Integrazione di rette di ospitalità per ricoveri residenziali e/o semiresidenziali di disabili e anziani*".

Poi, procede con la lettura dell'emendamento a firma di tutti i Consiglieri Comunali di minoranza esponendo le motivazioni.

Infine, consegna il documento al Segretario Comunale per la sua acquisizione e allegazione alla presente deliberazione.

Successivamente, si passa alla votazione sulla proposta di emendamento all'art. 12, Capo 1, ultimo comma del "Regolamento per l'accesso ai servizi e alle prestazioni sociali agevolate comunali" intitolato: "*Integrazione di rette di ospitalità per ricoveri residenziali e/o semiresidenziali di disabili e anziani*", come riportato nel documentato presentato dalla Consigliera Giovanna Sergi e allegato alla presente.

VOTAZIONE EMENDAMENTO all'art. 12, Capo 1, ultimo comma del Regolamento per l'accesso ai servizi e alle prestazioni sociali agevolate comunali intitolato "*Integrazione di rette di ospitalità per ricoveri residenziali e/o semiresidenziali di disabili e anziani*".: voti favorevoli unanimi dei Consiglieri Comunali presenti e votanti.

Il Sindaco-Presidente dichiara chiusa la fase di discussione e invita i Consiglieri Comunali presenti a passare alla fase di votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 14, comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, gli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate emanano gli atti necessari all'erogazione delle nuove prestazioni in conformità con le disposizioni dello stesso decreto nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati;

- ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera e), del D.P.C.M. 159/2013, per “prestazioni sociali agevolate” si intendono le prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto a usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;
- la determinazione e l'applicazione dell'ISEE "ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei Comuni";
- gli enti erogatori possono prevedere, accanto all'I.S.E.E., ulteriori criteri di selezione volti ad identificare specifiche tipologie di beneficiari, per caratterizzare in autonomia le loro politiche sociali; di conseguenza, l'I.S.E.E. rappresenta solo un misuratore della condizione delle famiglie, mentre la determinazione delle soglie per l'accesso alle prestazioni o la compartecipazione ai costi resta di competenza dell'Ente erogatore;

Visti:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)", che ha rideterminato i criteri di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, ovvero prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti o comunque collegate nella misura e nel costo a determinate situazioni economiche;
- il Decreto Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014 recante “Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159”;
- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 363 del 29/12/2015 con il quale è stato approvato il nuovo modello tipo di DSU nonché le relative istruzioni per la compilazione, che sostituiscono, a far data dal 1° gennaio 2016, la precedente modulistica;
- il decreto del Ministero del lavoro e dell'economia n. 138/2017 con il quale è stato aggiornato il modello della DSU, con le relative istruzioni di compilazione, che sostituiscono, con decorrenza 27 aprile 2017 la precedente modulistica;
- l'art.6, comma 1, della legge 08.11.2000, n.328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, che attribuisce ai Comuni la titolarità delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale;

Tenuto conto che:

- il Comune di Gagliano del Capo ha tra i suoi compiti istituzionali quello di tutelare e sviluppare la qualità di vita dei propri cittadini attraverso il soddisfacimento dei loro bisogni;
- tale obiettivo viene raggiunto anche e soprattutto attraverso un sistema integrato degli interventi dei servizi sociali, utili per concorrere alla prevenzione e all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno e disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia;

Considerato che il “Regolamento per l'accesso dei Servizi Sociali” è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 24/11/2005;

Ritenuto necessario addivenire ad una disciplina in materia, che tenga conto delle richiamate normative;

Ravvisata l'opportunità di approvare il testo del "Regolamento per l'accesso ai Servizi e alle prestazioni Sociali agevolate comunali", composto da 18 articoli, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, in quanto adeguato alle esigenze del Comune di Gagliano del Capo;

Esaminato il testo del Regolamento comunale in argomento, come sopra emendato, allegato alla presente per costituire parte integrante e sostanziale, meritevole di approvazione;

Visto l'art. 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il quale dispone, che nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto, il Comune adotta i regolamenti nella materia di propria competenza;

Visto l'art. 42 del succitato D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in materia di regolamenti, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 48, comma 3°, concernente l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale;

Ritenuta la presente deliberazione meritevole di approvazione;

Acquisiti:

- il parere di regolarità tecnica amministrativa del Responsabile del Settore Sociale e Scolastico, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il parere favorevole di regolarità contabile espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dalla Responsabile del Servizio Economico – Finanziario;

Visti:

- il D.Lgs. n. 118/2011;
- La normativa nazionale e regionale vigente in materia di servizi sociali e misure di contrasto della povertà;
- lo Statuto Comunale;

Tutto ciò premesso e considerato,

CON voti favorevoli e unanimi espressi nelle forme di legge con voto palese e per alzata di mano dai Consiglieri Comunali presenti e votanti, come accertato e proclamato dal Presidente

DELIBERA

1. **di approvare** i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. **di approvare** il "Regolamento per l'accesso ai Servizi e alle prestazioni Sociali agevolate comunali", allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. **di dare mandato** ai competenti uffici di procedere con la pubblicazione del presente Regolamento Comunale nella sezione "Regolamenti" presente sul sito web istituzionale oltre che sull'Albo Pretorio online;

4. **di dare atto** che esso entra in vigore dopo l'approvazione e l'avvenuta pubblicazione all'albo on line per la durata di 15 giorni.

Infine, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante l'urgenza di provvedere,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON voti favorevoli e unanimi espressi nelle forme di legge con voto palese e per alzata di mano dai Consiglieri Comunali presenti e votanti, come accertato e proclamato dal Presidente dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto;

IL PRESIDENTE
Dott. Gianfranco MELCARNE

Il Segretario Comunale
Dott. Davide BISANTI



CITTÀ DI GAGLIANO DEL CAPO

Provincia di Lecce

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI SERVIZI E ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE COMUNALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 02 novembre 2024

INDICE

CAPO 1 - OGGETTO, FINALITÀ E PRINCIPI

- Art. 1 - Disposizioni Generali
- Art. 2 - Riferimenti normativi
- Art. 3 - Finalità degli interventi
- Art. 4 - Destinatari
- Art. 5 - Requisiti di accesso
- Art. 6 - Modalità di accesso

CAPO 2 – SERVIZI SOCIALI COMUNALI

- Art. 7 - Contributo economico una tantum di sostegno al reddito
- Art. 8 - Interventi per favorire l'inclusione sociale - "Sostegno economico per attività di servizio civico"
- Art. 9 - Contributo economico continuativo
- Art. 10 - Modalità di erogazione contributi economici una tantum, per servizio civico e continuativo
- Art. 11 - Progetto di Servizio Sociale Professionale
- Art. 12 - Integrazione di rette di ospitalità per ricoveri residenziali e/o semiresidenziali di disabili e anziani

CAPO 3 - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 13 - Prestazioni e servizi dell'Ambito Territoriale Sociale di Gagliano del Capo
- Art. 14 - Norme di riferimento
- Art. 15 - Clausola di salvaguardia
- Art. 16 - Regolamentazione di servizi
- Art. 17 - Entrata in vigore
- Art. 18 - Utilizzo dei dati personali

CAPO 1 - OGGETTO, FINALITÀ E PRINCIPI

Articolo 1 - Disposizioni Generali

Il presente regolamento disciplina le attività che il Comune di Gagliano del Capo esplica nell'ambito delle funzioni attribuite ai Comuni dalle norme vigenti, al fine di realizzare un sistema di interventi e servizi sociali con l'obiettivo di prevenire, superare o ridurre le condizioni di bisogno di persone singole e famiglie derivanti da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, secondo i principi di pari opportunità, non discriminazione, universalità e diritti di cittadinanza, in coerenza con gli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione e della legislazione nazionale e regionale vigente.

I servizi e gli interventi attuati dal Comune sono improntati ad un approccio universalistico, volto al miglioramento della qualità della vita di tutte le persone che vivono sul territorio comunale: a tale scopo il Comune promuove la partecipazione alla definizione dei programmi di intervento nel campo dei servizi/interventi sociali, ricercando la collaborazione degli altri soggetti pubblici, del terzo settore, delle famiglie, dei singoli e della comunità locale in genere. Il Comune eroga servizi ed interventi sociali, in gestione diretta o ricorrendo a terzi, secondo principi di equità, economicità e buona amministrazione, definendo standard di qualità, strumenti di verifica e controllo e garantendo la partecipazione dei soggetti interessati al sistema di valutazione.

Il presente Regolamento definisce inoltre criteri e modalità per la concessione degli interventi in attuazione dei principi costituzionali di solidarietà, di pari dignità sociale, ai sensi della normativa statale e regionale in materia di servizi sociali e del regolamento predisposto dall' Ambito Territoriale di Gagliano del Capo, avente per oggetto "*Regolamento Unico per l'accesso alle prestazioni e la compartecipazione finanziaria degli utenti al costo delle prestazioni*", approvato con deliberazione di Coordinamento Istituzionale n. 45 del 24.11.2022.

Nell'ottica di una programmazione associata è prevista infatti la gestione associata di alcuni servizi dell'Ambito Territoriale Sociale di Gagliano del Capo in attuazione del Piano Sociale di Zona quale documento programmatico pluriennale con il quale i Comuni associati in Ambiti Territoriali o Consorzi definiscono le politiche sociali rivolte alla popolazione dell'Ambito Territoriale, in coerenza con il Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali e con il Piano Regionale delle Politiche Sociali.

Con il presente Regolamento si abrogano gli artt. di cui al Titolo I, Titolo II, Titolo III e Titolo IV del Regolamento Comunale approvato con deliberazione C.C. n. 32 del 24/11/2005.

Articolo 2 - Riferimenti normativi

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono correlate alla normativa specifica nel tempo vigente in materia e si applicano nei limiti di compatibilità con la stessa.

Articolo 3 - Finalità degli interventi

Il Comune di Gagliano del Capo con il presente Regolamento intende perseguire le seguenti finalità:

- intervenire a sostegno delle persone e delle famiglie in stato di disagio economico concorrendo al superamento, per quanto possibile, della situazione di bisogno attraverso percorsi di inclusione e di autonomia tesi a potenziare le capacità di autodeterminazione dell'individuo e ad attivare tutte le risorse sociali, economiche e relazionali possibili dell'individuo, della famiglia e del contesto comunitario;
- sostenere i nuclei familiari ed i singoli cittadini in un percorso di "empowerment" e di "resilienza";
- garantire il superamento di condizioni economiche e sociali tali da non assicurare il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita;

- contrastare la marginalità estrema attivando interventi che contengano e circoscrivano il rischio di ulteriore peggioramento;
- facilitare e stimolare azioni di “solidarietà diffusa” a sostegno di persone e famiglie che siano temporaneamente in difficoltà e che necessitano di sostegni di carattere non solo economico ma anche relazionale, attivabili in collaborazione con la società civile, per favorire non solo singoli percorsi di autonomia ma anche processi di coesione sociale;
- sostenere percorsi di carattere socio-assistenziale ed educativo orientati all'inclusione sociale e a prevenire situazioni di emarginazione;
- rendere effettivo il diritto di tutti i cittadini ad usufruire dei servizi e delle prestazioni sociali;
- favorire l'autonomia e l'autosufficienza delle persone, anche attraverso il coordinamento e l'integrazione dei servizi socio-assistenziali con quelli sanitari, del sistema scolastico e formativo, in collaborazione anche con i soggetti privati e le organizzazioni di solidarietà territoriali;
- agire a sostegno della famiglia e dell'individuo perseguendo l'obiettivo della permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale.

Articolo 4 - Destinatari

1. Gli interventi, i servizi e le prestazioni oggetto del presente Regolamento sono rivolti ai cittadini che si trovano in condizioni di bisogno e disagio economico temporaneo o continuativo, iscritti all'anagrafe della popolazione residente nel Comune di Gagliano del Capo, gli stranieri, i profughi, i rimpatriati, i rifugiati, gli apolidi, dimoranti anche temporaneamente, nel rispetto degli accordi interregionali e internazionali di cui alla normativa vigente, ferma restando l'erogazione degli interventi indifferibili, da garantirsi secondo le modalità definite dall'art. 20 del Regolamento Regionale 4/2007 attuativo della L.R. 19/2006;
2. Sono inoltre destinatari, eccezionalmente, anche le persone non residenti che sono state segnalate ai Servizi Sociali per giustificati e gravi motivi e le persone straniere presenti sul territorio, anche nelle more della definizione dei procedimenti previsti dalla normativa vigente in materia di immigrazione (TU Immigrazione, D.Lgs. n. 286/98 e successive direttive applicative del Ministero dell'Interno);
3. Nel caso di interventi erogati a cittadini non residenti nel Comune, ma residenti in Italia, il Comune di Gagliano del Capo, nei limiti di legge, deve attivarsi per la rivalsa dei costi sostenuti, nei confronti del comune di residenza fatte salve le situazioni di indifferibilità previste dalla Legge;
4. Per situazione di bisogno si intende la sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:
 - a) insufficienza del reddito e della vita di relazione per il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita;
 - b) incapacità di provvedere a se stessi e/o alla propria famiglia;
 - c) presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi o prestazioni socio - assistenziali;
 - d) presenza di svantaggio personale e/o familiare in situazione di fragilità della rete sociale.

Articolo 5 - Requisiti di accesso

1. Per accedere agli interventi di sostegno al reddito di cui all'art.t. 7, 8 e 9 del presente Regolamento, occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - essere iscritto all'anagrafe della popolazione residente nel Comune di Gagliano del Capo, gli stranieri, i profughi, i rimpatriati, i rifugiati, gli apolidi, dimoranti anche temporaneamente (come specificato al precedente art. 4);
 - ISEE ordinario o corrente non superiore a Euro 9.360,00;
 - non essere percettori, al momento della presentazione della domanda, di altre specifiche misure, quali: Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASPI) o di altro ammortizzatore sociale con riferimento agli strumenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria;

- assenza, tra i componenti del nucleo, al momento di presentazione dell'istanza di accesso, di altre misure economiche a carico del bilancio comunale, o di altre misure regionali e/o nazionali (Assegno di Inclusione, Supporto Formazione e Lavoro, Reddito di dignità, ecc.) ovvero assenza al momento della presentazione della domanda di percettori della misura con importi superiori ai valori mensili di cui alla seguente tabella:

Tabella 1

Numeri componenti Nucleo Familiare	Importo percepito misure economiche (a titolo esemplificativo Assegno di Inclusione, Supporto Formazione e Lavoro, Reddito di dignità, ecc.)
1-2	€ 200
3	€ 250
4	€ 300
5	€ 350
Oltre 6 componenti	€ 400

2. Possono essere, altresì, erogati, per periodi di tempo limitati, interventi economici di cui all'art. 7 e art. 9, in favore di persone in possesso di condizioni e requisiti diversi da quelli disciplinati nel presente regolamento che, per cause eccezionali e straordinarie, si trovino in difficoltà economica tale da giustificare un intervento di sostegno economico sulla base dei principi espressi nel regolamento.
In tali specifiche situazioni di bisogno, la Giunta Comunale, sulla base della valutazione sociale da parte dell'Assistente Sociale, può autorizzare il contributo in via straordinaria in relazione al bisogno e in deroga ai requisiti (di accesso, entità del contributo e durata) stabiliti dal presente regolamento.

Articolo 6 - Modalità di accesso

1. L'accesso agli interventi di cui al presente Regolamento può avvenire su richiesta del diretto interessato o su richiesta di un familiare o altro soggetto autorizzato ai sensi di legge. In quest'ultimo caso i servizi dovranno informare il diretto interessato, acquisendone il consenso, qualora non ricorrano condizioni di incapacità a provvedere a sé stesso;
2. Gli interventi vanno richiesti con apposita modulistica predisposta dal Settore Servizi Sociali del Comune di Gagliano del Capo (disponibile presso l'Ufficio e sul sito istituzionale dell'Ente nelle sezioni dedicate), corredata dagli allegati in essa dettagliati a seconda della tipologia di prestazione richiesta ovvero:
 - a. attestazione I.S.E.E. del nucleo familiare (ordinario o corrente) in corso di validità, senza omissioni o difformità di cui all'art. 11 comma 5 del DPCM n. 159 del 2013;
 - b. (se contributo economico per **servizio civico**) dichiarazione, ai sensi del D.P.R. N. 445/2000, nella quale il richiedente attesta di non svolgere alcuna attività lavorativa e di essere disponibile a prestare la propria attività consapevole che in nessun caso detta prestazione potrà assumere il carattere di lavoro subordinato nei confronti dell'Amministrazione;
 - c. (se contributo economico una tantum di sostegno al reddito o contributo economico per servizio civico o continuativo) dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che all'interno del proprio nucleo anagrafico non vi siano percettori tra i componenti del nucleo di altre misure economiche a carico del bilancio comunale, o di altre misure regionali e/o nazionali (Assegno di Inclusione, Supporto Formazione e Lavoro, Reddito di dignità, ecc.) ovvero indicare l'importo economico percepito nel rispetto di quanto stabilito all'art. 5 (punto 1-Tabella 1);
 - d. altri documenti utili atti a comprovare particolari condizioni di bisogno;

Per il **Contributo economico una tantum di sostegno al reddito** oltre alla documentazione di cui alla lett. a), c) e d), deve essere prodotta la documentazione comprovante l'effettivo bisogno (a titolo esemplificativo: ricevute delle spese sostenute, documentazione medica, ecc.);

3. I richiedenti potranno beneficiare di una sola tipologia di intervento tra quelle indicato al capo 2 del presente regolamento;
4. Non sono ammesse più richieste riguardanti i componenti lo stesso nucleo familiare;
5. È facoltà del servizio sociale comunale d'intesa con il richiedente valutare l'intervento più idoneo.

CAPO 2 – SERVIZI SOCIALI COMUNALI

Il presente Regolamento disciplina l'accesso e le forme di erogazione dei seguenti interventi/prestazioni:

- contributo economico **una tantum di sostegno** al reddito (art. 7);
- interventi per favorire l'inclusione sociale - "Sostegno economico per attività di **servizio civico**" (art. 8);
- contributo economico **continuativo** (art. 9);
- **integrazione di rette** di ospitalità per ricoveri residenziali e/o semiresidenziali di disabili e anziani (art. 10)

Articolo 7 - Contributo economico una tantum di sostegno al reddito

1. Il contributo economico una tantum di sostegno al reddito si configura come intervento temporaneo e residuale. Il ricorso all'erogazione di tale contributo deve essere limitato alle situazioni in cui non sia possibile o sia inappropriata l'attivazione di altri interventi;
2. Tale intervento ha come obiettivo il superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o delle persone dovuta a cause straordinarie, per i casi sotto dettagliati, mediante la straordinaria elargizione, una tantum, di somme di denaro, ripetibile a distanza di sei mesi nell'arco dello stesso anno solare e verificata l'impossibilità o inefficacia di altre forme di sostegno alternative:
 - a) RIPRISTINO E/O MANTENIMENTO DI UTENZE PER INTERRUZIONE DELLA FORNITURA di gas, acqua e luce (sono escluse le utenze telefoniche) - **MAX € 150**;
 - b) SPESE MEDICHE NON COPERTE DA SSN DI RILEVANTE IMPORTANZA (sono ammesse a contributo le spese riguardanti l'acquisto di dispositivi sanitari e/o farmaci non erogati dal servizio sanitario, ma indispensabili per il trattamento della patologia).
La richiesta di contributo deve essere accompagnata dalla prescrizione del medico con la certificazione attestante la specifica patologia e l'indispensabilità del dispositivo/farmaco, supportata da documentazione di spesa fiscalmente valida - **MAX € 200**;
 - c) SPESE DI VIAGGIO PER CONTROLLI MEDICI FUORI REGIONE supportate da documentazione sanitaria attestante i controlli e documenti giustificativi di spesa fiscalmente validi - **MAX € 300**;
 - d) EVENTI LUTTUOSI: supportati da documentazione di spesa/preventivi validi - **MAX € 400**. In tale ipotesi, è condizione per l'elargizione del contributo l'assenza di parenti e/o affini in grado di sostenere tali spese.

Articolo 8 - Interventi per favorire l'inclusione sociale – "Sostegno economico per attività di servizio civico"

1. Descrizione

Il sostegno economico in favore di nuclei familiari la cui condizione di fragilità economica è connessa all'insufficienza di reddito per difficoltà di accesso al lavoro o a lavoro precario e discontinuo, consiste in un contratto di inclusione, per attività di utilità presso il Comune denominata "Attività di servizio civico".

L'intervento è finalizzato ad assicurare il soddisfacimento dei bisogni primari e indifferibili e a consentire il mantenimento ed il potenziamento delle capacità individuali di soggetti in condizioni di fragilità socio-economiche e lavorative, anche connesse a precarie condizioni di salute.

Obiettivo principale del servizio è la disincentivazione di ogni forma di assistenzialismo e mira alla rimozione di situazioni di disagio socio-economico e contemporaneamente favorisce il reinserimento sociale degli utenti attraverso lo svolgimento dei servizi/attività di seguito elencate:

- cura e pulizia di immobili di proprietà comunale;
- manutenzione del patrimonio stradale e immobiliare comunale e manutenzione delle aree verdi;
- servizio di supporto alle attività del Comune;
- qualsiasi altra attività che l'Amministrazione Comunale riterrà opportuno avviare mediante il servizio civico.

L'incarico svolto nell'ambito del servizio civico non costituisce rapporto di lavoro subordinato, né di carattere pubblico né di carattere privato, in quanto trattasi di prestazioni di natura assistenziale.

Per ogni nucleo familiare potrà usufruire del contributo economico per servizio civico soltanto un componente e una sola volta nell'arco dell'annualità.

2. Requisiti

Per usufruire del "Servizio Civico", il cittadino deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- requisiti di accesso art. 5 del presente regolamento;
- età minima 18 anni ed età massima 65 anni;
- stato di disoccupazione e di disponibilità alla ricerca attiva di un lavoro, come da certificato rilasciato dal Centro per l'Impiego;
- non essere titolare di pensione riveniente da inabilità.

3. Durata dell'intervento Servizio Civico

Ad intervenuta approvazione della Delibera di Giunta Comunale segue apposito Avviso pubblico per la presentazione delle istanze da parte dei cittadini. Successivamente l'ufficio di competenza istruisce le domande pervenute e procede con la redazione e approvazione di apposita graduatoria.

La graduatoria degli ammessi al Servizio Civico **ha validità annuale** a decorrere dal provvedimento di approvazione della stessa.

Sarà corrisposto un contributo mensile onnicomprensivo di € 500,00 per 6 mensilità a fronte dello svolgimento di **15 ore settimanali** di attività utili alla collettività. Lo svolgimento delle ore settimanali previste rappresentano un requisito fondamentale per l'erogazione del contributo economico. Il relativo compenso sarà liquidato a cadenza mensile. Il corrispettivo non è soggetto a ritenute.

L'amministrazione Comunale, sulla base delle disponibilità di Bilancio, può assicurare due turni semestrali di attività fino ad un **massimo di n. 10 beneficiari**.

I soggetti ammessi al servizio civico saranno avviati alle attività individuate sotto la responsabilità del referente del servizio interessato (Tutor) che darà indicazioni sulle modalità di espletamento del servizio nonché provvederà alla registrazione della presenze tramite apposito registro.

Gli interessati possono per giustificati motivi rinunciare al servizio con comunicazione scritta fatta pervenire tempestivamente all'Ufficio competente.

Il sussidio sarà erogato, salvo motivate eccezioni, a prestazione effettuata e potrà essere revocato in qualunque momento, qualora si accerti che:

- Il superamento delle condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno del richiedente;
- all'esito di appositi controlli effettuati dagli uffici preposti, il servizio non venga svolto con puntualità e diligenza.

L'amministrazione provvederà ad assicurare i soggetti, individuati per questa tipologia di intervento, con Polizza Assicurativa RCT per responsabilità civile e Assicurazione INAIL.

4. Graduatoria finale

Fermo restando i requisiti di accesso di cui all'art. 5 del presente regolamento, la graduatoria finale sarà formulata in base alla situazione reddituale, al numero dei componenti il nucleo familiare dei richiedenti e alle condizioni di fragilità sociale rilevate, con l'attribuzione del seguente punteggio:

a. **Reddito ISEE:**

- ◆ Da € 0,00 ad € 3.500,00 - **punti 10**
- ◆ Da € 3.500,01 ad € 7.000,00 - **punti 6**
- ◆ Da € 7.000,01 a 9.360,00 - **punti 3**

b. **Nucleo familiare:**

- ◆ 1 componente - **punto 1**
- ◆ 2 componenti - **punti 2**
- ◆ 3 componenti - **punti 3**
- ◆ 4 componenti - **punti 4**
- ◆ 5 componenti - **punti 5**
- ◆ 6 o più componenti - **punti 6**

- ◆ in presenza nel nucleo familiare di minori, il punteggio sarà incrementato di **1 punto** per ogni minore (**fino ad un massimo di 3 punti**)
- ◆ in presenza nel nucleo familiare di persone con disabilità, il punteggio sarà incrementato di 1 punto per ogni componente disabile (**fino ad un massimo di 3 punti**)
- ◆ in caso di famiglia monogenitoriale si attribuisce **1 ulteriore punto**
- ◆ in caso di nuclei familiari in cui entrambi i genitori risultino essere disoccupati con uno o più figli minorenni, si attribuisce **1 ulteriore punto**

c. **Stato di disoccupazione e di disponibilità alla ricerca attiva di un lavoro**, come da certificato rilasciato dal Centro per l'Impiego:

- ◆ Stato di disoccupazione del richiedente da cinque anni e oltre - **punti 5**
- ◆ Stato di disoccupazione del richiedente da due a inferiore a cinque anni - **punti 3**
- ◆ Stato di disoccupazione del richiedente inferiore a due anni - **punto 1**

In caso di parità sarà preso in considerazione l'ISEE in corso di validità più basso.

Articolo 9 - Contributo economico continuativo

Il contributo economico continuativo consiste in un contributo economico erogato per un periodo massimo di **sei mesi** teso a sostenere eccezionalmente e temporaneamente la famiglia, in alternativa all'istituzionalizzazione, purché in presenza di uno o più minori nel nucleo familiare o una persona anziana o disabile, previa adesione da parte della famiglia del Progetto di Servizio Sociale Professionale che ne stabilisca modi di utilizzo;

Il contributo continuativo:

- a) deve avere il carattere dell'eccezionalità e della temporaneità, nelle more che la famiglia o l'anziano o disabile attivino tutte le risorse e/o gli interventi condivisi nell'ambito del progetto individualizzato di SSP di cui al punto 11 del presente articolo, finalizzate al superamento delle criticità che hanno determinato il bisogno di ricorrere a tale misura economica;
- b) non è cumulabile con altre misure a carico del bilancio comunale, né con altre misure regionali e/o nazionali di sostegno al reddito (a titolo esemplificativo: Assegno di Inclusione, Supporto Formazione e Lavoro, Reddito di

- Dignità, etc.) se attive al momento della presentazione dell'istanza o comunque superiori all'importo indicato all'art. 5 (punto 1-Tabella 1). Nel caso in cui le predette misure, che i cittadini interessati sono tenuti comunque ad attivare, vengano percepite nel corso del periodo di erogazione del contributo, lo stesso verrà revocato;
- c) l'importo massimo del contributo mensile è fissato in € **200,00 MAX e per un massimo di mesi sei** e dovrà essere vincolato alle spese stabilite nell'ambito del progetto di SSP, di cui al punto 11 del presente articolo.

Articolo 10 - Modalità di erogazione contributi economici una tantum, per servizio civico e continuativo

1. Nel rispetto dei requisiti di accesso (art. 5), i contributi economici di cui all'art. 7, art. 8 e art. 9, vengono erogati su istanza dell'interessato o di persona titolata, come per legge, ad agire per nome, per conto e nell'interesse del beneficiario.
Si precisa inoltre che:
 - a) si intendono rivolti a tutto il nucleo familiare anagrafico, come risultante da stato di famiglia e pertanto può presentare domanda solo un componente del nucleo familiare;
 - b) gli interventi vanno richiesti con apposita modulistica predisposta dal Settore Servizi Sociali del Comune di Gagliano del Capo (disponibile presso l'Ufficio e sul sito istituzionale dell'Ente nelle sezioni dedicate), corredata dagli allegati in essa dettagliati a seconda della tipologia di prestazione richiesta;
 - c) nel caso di contributo economico una tantum e continuativo (art. 7 e art. 9) è prevista la sottoscrizione di un progetto con il Servizio Sociale Professionale come definito al successivo articolo 11. **La mancata accettazione del progetto proposto dal SSP del Comune comporterà l'esclusione dalla fruizione del beneficio;**
 - d) non sono erogabili qualora l'Ente si faccia carico del pagamento di rette socio assistenziali, residenziali e/o semiresidenziali, per minori, anziani e/o disabili appartenenti al nucleo familiare del richiedente;
2. I contributi sono concessi dalla/dal Responsabile del Settore competente con propria determinazione, sulla base del provvedimento della Giunta Comunale.
3. La concessione dei contributi e prestazioni è subordinata alla disponibilità di risorse economiche al momento della concessione del beneficio, nei limiti degli stanziamenti in Bilancio.

Articolo 11 - Progetto di Servizio Sociale Professionale

Elementi fondamentali del percorso assistenziale sono la personalizzazione degli interventi e la presa in carico della persona attraverso un progetto condiviso fra servizi e persona/famiglia, in una logica di sussidiarietà.

All'esito delle verifiche delle domande pervenute, l'assistente sociale dopo aver esperito gli interventi tecnico professionali di propria competenza, elabora un progetto di intervento personalizzato (trasfuso in una relazione) con lo scopo di finalizzare l'uso del contributo a supporto per il cittadino.

Conclusi gli interventi tecnico-professionali di Servizio Sociale volti ad inquadrare il bisogno e le fragilità che sono alla base della richiesta del cittadino, l'Assistente Sociale elabora e condivide con il cittadino che ha richiesto il contributo economico una tantum (art. 7) o continuativo (art. 9) un progetto di intervento personalizzato.

La partecipazione attiva e responsabile della persona/famiglia si attua attraverso l'assunzione di un impegno condiviso, che viene formalizzato nel progetto attraverso la sottoscrizione tra le parti. Il Progetto personalizzato viene sottoscritto tra le parti e diventa vero e proprio contratto sociale.

La sottoscrizione del progetto è condizione necessaria per l'ottenimento del beneficio richiesto.

Nel progetto, che deve essere condiviso e sottoscritto anche dall'interessato **quale condizione *sine qua non* per avere accesso al beneficio specifico richiesto**, sono esplicitati:

- gli obiettivi generali e specifici;
- i tempi di realizzazione;

- le risorse attivabili nella rete familiare e relazionale del soggetto, quelle fruibili nel privato sociale della rete del territorio;
- gli interventi pubblici idonei e disponibili, e le loro modalità di erogazione;
- il piano delle attività;
- gli impegni delle parti;
- i tempi e i modi di verifica dei risultati conseguiti.

Articolo 12 - Integrazione di rette di ospitalità per ricoveri residenziali e/o semiresidenziali di disabili e anziani

1. Descrizione

Beneficiari di tale intervento economico possono essere cittadini anziani non autosufficienti e/o disabili residenti nel Comune di Gagliano del Capo, il cui bisogno, a rilevanza sociale o sanitario, non può essere gestito con autonomia nella propria abitazione o nel nucleo familiare in cui sono inseriti e che, pertanto, necessitano di ricovero, temporaneo o definitivo, presso idonee strutture autorizzate al funzionamento ai sensi del R. R. n. 4/2007 e ss. mm. e ii.

Nel caso di ricovero in strutture che erogano prestazioni socio-assistenziali e/o socio-sanitarie, l'eventuale concessione di una compartecipazione economica del Comune al pagamento della quota sociale della retta, è condizionata a valutazione ed accertamento della necessità di ricovero da parte dell'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) del Distretto Socio Sanitario di Gagliano del Capo. Inoltre, qualora, la valutazione dell'UVM attesti l'effettivo bisogno, il cittadino è tenuto ad accettare il ricovero presso la prima struttura convenzionata disponibile all'accoglienza.

Accertata la necessità di ricovero, il Comune, su richiesta dell'interessato, interviene nell'integrazione della retta per la parte relativa alla predetta quota sociale **solo qualora i familiari tenuti per legge agli alimenti non siano in grado di sostenere l'intera retta.**

In ogni caso, la soluzione residenziale va presa in considerazione solo dopo aver verificato l'impossibilità di rispondere al bisogno con altri servizi/interventi di sostegno che manterrebbero la persona il più a lungo possibile nel proprio ambiente di vita o in famiglia, ferma restando l'assenza di familiari tenuti agli alimenti ai sensi del codice civile.

Il cittadino interessato, residente nel Comune di Gagliano del Capo, o altra persona titolata ad agire in suo nome e per suo conto, accertata da parte dell'UVM la necessità di ricovero stabile in struttura, presenta all'Ente formale richiesta di integrazione della retta residenziale o semi-residenziale, fornendo, allo scopo, tutte le informazioni necessarie a descrivere la propria situazione reddituale, patrimoniale e familiare al momento della richiesta.

Il Servizio Sociale Comunale, a seguito di tale istanza, coinvolge formalmente i familiari tenuti agli alimenti ai sensi del Codice Civile, al fine di verificare la loro capacità di compartecipazione alla spesa, mediante acquisizione dell'ISEE attestante la loro situazione reddituale e patrimoniale, e di calcolare, come nel successivo punto 2 del presente articolo, l'importo della quota di compartecipazione al costo della retta di ospitalità del familiare.

In caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione da parte dei parenti, il Comune di Gagliano del Capo adotta le misure necessarie, nei confronti degli obbligati per il recupero delle somme eventualmente anticipate.

Nel caso di anziani soli, senza parenti tenuti agli alimenti, che possiedano immobili di proprietà, il Comune, a suo insindacabile giudizio, può intervenire con l'integrazione della retta a condizione che il beneficiario si renda disponibile a disporre del suo patrimonio in accordo con l'Ente e per generare la liquidità necessaria per provvedere al pagamento dei costi del servizio, ricorrendo al trasferimento di proprietà.

L'importo dell'integrazione della quota sociale della retta è calcolato sulla base della differenza tra il valore della quota sociale della retta stessa e la capacità di provvedere alla copertura integrale da parte del cittadino, prendendo in considerazione tutte le sue entrate e tutto il suo patrimonio, lasciando nella disponibilità mensile del medesimo una quota del proprio reddito, pari ad € 150,00, eventualmente elevabili ad € 200,00, in presenza di un amministratore di sostegno o un tutore nominato con decreto del Giudice tutelare, per il soddisfacimento di eventuali necessità personali non coperte dalla retta di ospitalità.

L'importo concesso verrà erogato direttamente alla struttura, previa presentazione di fattura, a saldo parziale, da parte della stessa al Comune, relativa alla mensilità di riferimento, nella misura del contributo concesso.

2. Concorso dell'interessato e dei parenti tenuti agli alimenti al costo della retta di ricovero di disabili e anziani

Ai fini della compartecipazione dell'interessato e dei parenti tenuti agli alimenti al costo della retta, si stabilisce quanto segue:

1. il cittadino destinatario dell'intervento è tenuto a compartecipare con tutte le sue risorse economiche e patrimoniali al pagamento della retta, fatto salvo un importo mensile che resta nella disponibilità del medesimo cittadino come indicato al punto precedente, per il soddisfacimento di eventuali necessità personali non coperte dalla retta di ospitalità;
2. qualora le risorse economiche dell'interessato siano insufficienti a coprire l'intera retta, in presenza di familiari tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 C.C., questi concorrono alla spesa con quote percentuali rispetto alla propria situazione economica equivalente in base alla seguente tabella:

Tabella 2

ISEE ORDINARIO	PAGAMENTO QUOTA MENSILE A CARICO DI CIASCUN PARENTE TENUTO
fino a € 7.000,00	Non intervengono al pagamento dell'integrazione
da 7.001,00 a 8.000,00	compartecipano con una quota del 10% sull'importo della retta
da € 8.000,01 a € 10.000,00	compartecipano con una quota del 20% sull'importo della retta
da € 10.001,00 a € 20.000,00	compartecipano con una quota del 40% sull'importo della retta
da € 20.001,00 a € 30.000,00	compartecipano con una quota dell'80% sull'importo della retta

In caso di parenti tenuti agli alimenti con indicatore ISEE superiore ad € 30.000,00, il Comune non integra la retta di ricovero.

Qualora più soggetti sono obbligati in base all'art. 433 del C.C., la retta dovuta è divisa in parti uguali tra gli stessi e per ognuno sarà acquisita la dichiarazione ISEE e verificata la quota di partecipazione in base alla tabella di cui sopra;

3. qualora l'ammontare della compartecipazione al pagamento della retta dei familiari tenuti agli alimenti sia superiore alla differenza tra l'intera retta e la quota coperta dai redditi dell'assistito, tale compartecipazione viene ridotta in proporzione alla situazione economica di cui alla precedente tabella 2;
4. qualora l'ammontare della retta risulti superiore alla somma delle quote dovute dal ricoverato e dai familiari, il Comune provvede alla integrazione della medesima per la quota non coperta dagli interventi di cui sopra;
5. nel caso in cui il Comune abbia concesso contributi di integrazione retta a ricoverati in attesa del riconoscimento di pensione, indennità o altro, questi dovranno restituire al Comune la somma percepita dalla data del primo ricovero, purché l'indennità ricevuta non sia inferiore all'integrazione concessa;
6. la determinazione dell'ammontare degli interventi economici da parte del Comune e la determinazione delle quote di concorso al costo dei servizi socio-assistenziali da parte degli utenti e dei familiari tenuti al mantenimento ai sensi del presente articolo, presuppone una valutazione della situazione economica come di seguito:
 - ◆ il reddito del ricoverato viene inteso come il complesso di tutte le entrate nette ivi compreso stipendio, pensioni, pensioni di guerra, indennità di accompagnamento e qualsiasi altra assegnazione fissa di godimento, comunque documentate, incluse le somme esenti per legge da imposizione tributaria;
 - ◆ per i familiari tenuti agli alimenti si considera l'indicatore ISEE in corso di validità, senza omissioni o difformità, di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e ss. mm. ii.;
 - ◆ in ogni caso l'autorizzazione alla compartecipazione è condizionata dalle disponibilità di bilancio del Comune anche tramite la compilazione di una lista di attesa secondo le priorità derivanti essenzialmente dai requisiti economici dell'interessato e dei familiari;
 - ◆ per quanto attiene l'eventuale patrimonio mobiliare e finanziario (depositi bancari, postali, azionari, beni di varia natura ecc.) l'assistito dovrà esprimere la propria situazione al momento della domanda

di integrazione mediante dichiarazione sostitutiva unica ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e delle sue modificazioni o integrazioni anche successive al presente regolamento;

- ◆ d'ufficio si provvederà annualmente o, comunque, ogni qualvolta intervengano modifiche alla situazione reddituale e/o patrimoniale dell'interessato o dei parenti tenuti agli alimenti, alla revisione della documentazione che ha concorso alla concessione dell'integrazione;

7. **Rapporti con la struttura:** a seguito della definizione dell'entità del contributo comunale, la data di decorrenza verrà comunicata alla struttura da parte del Servizio Sociale. La decorrenza non potrà essere retroattiva. Nel caso di integrazione della retta di ricovero da parte dell'Amministrazione Comunale a favore dell'assistito, la copertura a saldo parziale avverrà mediante presentazione di idonea fattura da parte della struttura al Comune nella misura del contributo approvato. La garanzia dell'assunzione degli oneri di ricovero per la parte spettante rimarrà in capo all'assistito o ai parenti per lui garanti, con i quali la struttura avrà rapporti diretti;
8. **Recuperi e rivalse:** qualora vengano accertati d'ufficio o dichiarati dall'assistito o dai parenti obbligati in solido redditi e/o patrimoni non ancora riscossi ma dovuti agli stessi, l'Amministrazione Comunale può recuperare, al momento dell'effettiva riscossione degli emolumenti attesi, il contributo e/o il beneficio concesso, vincolando l'assistito e/o i parenti obbligati in solido con un impegno di pagamento da sottoscrivere per l'erogazione del servizio. In caso di rifiuto o di mancato pagamento da parte dell'assistito o dei parenti obbligati che hanno sottoscritto l'impegno, l'Amministrazione Comunale attiva specifica azione di recupero del credito;
9. Il provvedimento di concessione o diniego dell'intervento economico è adottato entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. La mancata o incompleta presentazione della documentazione richiesta, in qualunque fase dell'istruttoria, interrompe il decorso del termine. In tal caso la/il Responsabile del Settore comunica agli interessati un termine, decorso inutilmente il quale assume il provvedimento conseguente. La/il Responsabile del Settore, a conclusione del procedimento, adotta il provvedimento di concessione o diniego e ne dà comunicazione al richiedente ed eventualmente all'ente che ospiterà lo stesso ed ai nuclei familiari che compongono la rete di sostegno.

CAPO 3 - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13 - Prestazioni e servizi dell'Ambito Territoriale Sociale di Gagliano del Capo

Il Comune di Gagliano del Capo è uno dei quattordici comuni (Comune capofila) afferenti all'Ambito Territoriale Sociale di Gagliano del Capo, per la gestione associata di funzioni, servizi e prestazioni, proprie dei servizi sociali, cui possono avere accesso i cittadini di Gagliano del Capo, quali:

- Centro di ascolto per le famiglie e servizi di sostegno alla famiglia e alla genitorialità, Mediazione Familiare e Spazio Neutro;
- Servizio di Educativa Domiciliare per minori;
- Percorsi di Inclusione socio-lavorativa;
- Cure domiciliari integrate di I e II livello;
- Progetti per la Vita Indipendente ed il Dopo di Noi;
- Progetti per la Non Autosufficienza;
- Servizi per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità;
- Maltrattamento e violenza – centri anti violenza;
- Pronto Intervento Sociale - PIS;
- Mediazione Culturale;

Il *“Regolamento Unico per l'accesso alle prestazioni e la compartecipazione finanziaria degli utenti al costo delle prestazioni”* approvato con deliberazione di Coordinamento Istituzionale n. 45 del 24.11.2022, ne disciplina le modalità di accesso ai Servizi sopra elencati.

Articolo 14 - Norme di riferimento

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali in materia di sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Articolo 15 - Clausola di salvaguardia

Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle eventuali nuove disposizioni normative in merito e le norme in esso contenute si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti comunitarie, statali, regionali o di Ambito.

Articolo 16 - Regolamentazione di servizi

Per quanto concerne la regolamentazione di servizi o interventi non previsti dal presente Regolamento, si fa riferimento ai criteri individuati, per i servizi di analoga tipologia, dalla normativa nazionale e regionale di settore o ai bandi ed agli atti di volta in volta predisposti per l'erogazione di servizi ed interventi temporanei, finalizzati e/o specificatamente finanziati in base alle risorse stanziare ed alle disponibilità di Bilancio.

Articolo 17- Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente.

A partire dalla data di entrata in vigore, sono abrogate tutte le precedenti disposizioni regolamentari in contrasto con quanto riportato nel presente regolamento.

Articolo 18 - Utilizzo dei dati personali

Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati (Regolamento UE n. 2016/679), s'informa che il Titolare del trattamento dei dati per tutto quanto attiene le procedure per l'applicazione delle norme contenute del presente Regolamento è il Comune di Gagliano del Capo. I dati personali acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per le attività connesse all'applicazione del presente Regolamento, nel rispetto degli obblighi di legge. Fatto salvo il rispetto della normativa sul diritto di accesso, i dati personali non saranno comunicati a terzi se non in base a un obbligo di legge o in relazione alla verifica della veridicità di quanto dichiarato in sede di accesso ai servizi/prestazioni/interventi di cui al presente Regolamento. I dati forniti nell'ambito delle procedure applicative del presente Regolamento saranno oggetto di trattamento mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, limitatamente e per il tempo necessario ai relativi adempimenti. È assicurata la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali il personale comunale preposto venga a conoscenza, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del Regolamento UE n.2016/679 e delle norme del D.Lgs. n.196/2003 eventualmente applicabili.